

**COMUNE DI GANDINO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL MERCATO SETTIMANALE  
DEL SABATO**

Approvato con delibera C.C. n. 43 del 24.10.2016

## **INDICE**

<b>Art. 1 – Giorno di mercato</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Superficie area di mercato e superficie posteggi</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Localizzazione dei posteggi</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4 – Orario del mercato</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 5 – Festività</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 6 – Concessioni del posteggio</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 7 – Divieto di assegnazione e di utilizzo</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 8 – Subingresso nel posteggio</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 9 – Assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 10 – Registro degli ambulanti frequentanti il mercato</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 11 – Canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.)</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 12 – Spese allaccio rete elettrica pubblica</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 13 – Esposizione del documento</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 14 – Pubblicità dei prezzi</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 15 – Amplificazione dei suoni</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 16 – Ordine e pulizia del mercato</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 17 – Uso dei veicoli</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 18 – Agricoltori</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 19 – Revoca e decadenza della concessione di posteggio</b>	<b>Pag. 5</b>

**Planimetria allegata sub lettera “A”**

## **ARTICOLO 1 - GIORNO DI MERCATO**

Nel Comune di Gandino nel giorno di Sabato di ogni settimana, nell'area indicata nell'allegato A) al presente regolamento, si svolge il mercato settimanale, nel quale è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6.

## **ARTICOLO 2 - SUPERFICIE AREA DI MERCATO E SUPERFICIE POSTEGGI**

La superficie complessiva dell'area di cui all'articolo 1 del presente regolamento è di mq. 1.640.

La superficie complessiva dei posteggi è di mq. 548,25.

La superficie complessiva occupata dai posteggi è la seguente:

n. 6 posteggi alimentari	mq 223
n. 11 posteggi non alimentari	mq 319,25
n. 1 posteggio da destinarsi esclusivamente agli agricoltori	mq 6

## **ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI**

La localizzazione dei posteggi è indicata nella tavola allegata al presente regolamento sub lettera "A";

## **ARTICOLO 4 - ORARIO DEL MERCATO**

Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sul mercato entro le ore 6.30.

L'Orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Il posteggio deve essere lasciato dall'operatore entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura.

Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato al comma 1, il relativo posteggio viene assegnato per l'intero giorno di mercato ai soggetti di cui al successivo articolo 9.

## **ARTICOLO 5 - FESTIVITÀ'**

Nella circostanza in cui il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato venga casualmente a coincidere con una festività, il mercato viene anticipato al venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00, salva richiesta scritta da parte della maggioranza degli operatori, che deve essere espressamente autorizzata, di svolgere comunque il mercato nel giorno festivo.

## **ARTICOLO 6 - CONCESSIONI DEL POSTEGGIO**

Il posteggio viene dato in concessione a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6, sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla Regione Lombardia.

Salvo quanto previsto al successivo articolo 9, la concessione del posteggio ha una durata di 12 (dodici) anni e non può essere rinnovata automaticamente.

Agli aventi diritto viene rilasciata dal Comune sede del posteggio l'autorizzazione di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6.

## **ARTICOLO 7 - DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO**

A nessun commerciante potranno essere assegnati e da nessun operatore potranno essere utilizzati più di DUE posteggi contemporaneamente per ciascun settore merceologico.

## **ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO**

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente.

## **ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NEI MERCATI**

I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggio possono chiedere di essere ammessi a frequentare il mercato ed inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.

Alla domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tutte le generalità del richiedente, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui agli articoli 23 o 24 della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6.

Il competente Ufficio Comunale provvederà alla formazione della relativa graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nello stesso mercato.

Tale graduatoria ha validità annuale.

L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.

I posteggi che risultano liberi all'orario indicato nel comma 1 dell'art. 4, perché il titolare di concessione di posteggio non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra che ne facciano richiesta.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

## **ARTICOLO 10 - REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO**

L'Ufficio Comunale competente cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, degli importi dovuti, del posto assegnato e della scadenza della concessione.

In altro registro, tenuto dallo stesso Ufficio, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazioni temporanee.

## **ARTICOLO 11 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del relativo canone per occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 12 – SPESE ALLACCIO RETE ELETTRICA PUBBLICA**

I titolari di posteggio che si allacciano alla rete elettrica pubblica, devono pagare per l'utilizzo dell'energia elettrica una spesa forfettaria annuale stabilita dalla Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 13 - ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO**

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito cartello, fornito dal competente Ufficio Comunale, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

## **ARTICOLO 14 - PUBBLICITA' DEI PREZZI**

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998.

## **ARTICOLO 15 - AMPLIFICAZIONE DEI SUONI**

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

## **ARTICOLO 16 - ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO**

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e sgombro da tutti i rifiuti, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi.

## **ARTICOLO 17 - USO DEI VEICOLI**

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.

## **ARTICOLO 18 - AGRICOLTORI**

I posteggi riservati agli agricoltori sono utilizzabili da tali soggetti, esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale è provata mediante certificato in carta libera rilasciato dalla Provincia in cui si trova il fondo da cui provengono i prodotti posti in vendita.

Tale certificato deve attestare la sussistenza dei requisiti professionali dell'imprenditore agricolo, dove si trova la sede legale/operativa dell'azienda agricola e la presenza di un reddito ricavato dall'attività agricola con conseguente posizione INPS.

## **ARTICOLO 19 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze documentate per malattia, gravidanza o infortunio; i casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale 02.02.2010 n. 6;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- e) nel caso di mancato pagamento del dovuto canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per anno solare si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno effettivamente luogo.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della Legge 241/1990, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di 30 giorni.